



GENERALI
INA Assitalia

Generali Italia S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n° 289). Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota informativa della forma pensionistica individuale denominata "INA ASSITALIA PRIMO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione".

Generali Italia S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 01.07.2013.

TIPOLOGIE DI ANTICIPAZIONE

Gli Aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
3. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per soddisfare ulteriori esigenze.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, punti 2) e 3), sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

DOCUMENTAZIONE ANTICIPAZIONE

Di seguito si riporta per ciascuna tipologia di anticipazione la documentazione da fornire al fine dell'erogazione della stessa:

1. certificazione medica, rilasciata dalle strutture pubbliche competenti, che attesti la necessità di spese sanitarie o di interventi straordinari;

2. per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli deve essere fornito l'atto notarile; per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli deve essere fornita;

a) copia della comunicazione di inizio lavori presentata, su apposito modello, al Centro di Servizio delle imposte competente per territorio con allegate:

- copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
- dati catastali (o in mancanza fotocopia della domanda di accatastamento);
- fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI nel precedente periodo di imposta (solo se il soggetto che esegue i lavori è tenuto al pagamento dell'ICI);
- fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese per i lavori eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali.

In alternativa l'Aderente può presentare copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 4, L n. 15 del 1968), prodotta agli Uffici Finanziari in luogo della documentazione di cui al punto a), attestante il possesso della documentazione stessa, nonché il modulo concernente la dichiarazione di inizio lavori.

b) copia della comunicazione inviata alla ASL con raccomandata, a cura del soggetto richiedente o dell'impresa che esegue i lavori, attestante:

- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- natura dell'intervento da realizzare, dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, sul rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro;
- data di inizio dell'intervento di ristrutturazione.

La documentazione di cui al punto b) è obbligatoria solo se prevista dai decreti legislativi sulle condizioni di sicurezza nei cantieri.

Dopo aver effettuato il pagamento delle spese dei lavori da portare in detrazione l'Aderente è tenuto a presentare alla Compagnia la copia del relativo bonifico bancario da cui risulti: causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga (per i lavori condominiali, codice fiscale del condominio e dell'amministratore), codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Al termine dei lavori, per le spese di importo elevato l'Aderente deve presentare alla Compagnia copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori, prodotta agli Uffici Finanziari, sottoscritta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori.

Se la documentazione risulterà incompleta la Compagnia provvederà ad avvisare l'Aderente immediatamente in modo che possa completarla.

TASSAZIONE ANTICIPAZIONE

Facendo riferimento alle varie tipologie di anticipazione indicate nel primo capoverso, per ognuna di essa si riporta la modalità di tassazione:

1. sull'importo erogato, per spese sanitarie, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
2. sull'importo erogato, per l'acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
3. sull'importo erogato, per ulteriori esigenze degli aderenti, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

Le ritenute di cui sopra sono applicate dalla Compagnia all'atto dell'erogazione delle anticipazioni.

REINTEGRI

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

TRATTAMENTO ANTICIPAZIONI

Le anticipazioni, per spese sanitarie, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Le somme oggetto di anticipazione, per l'acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per ulteriori esigenze degli aderenti, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.